



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale
per L'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

Decreto num.30

Costituzione dell'elenco delle scuole non paritarie della regione Emilia-Romagna - In applicazione del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007 n. 263 concernente "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5, concernente le modalità procedurali per l'inclusione delle scuole non paritarie in un apposito elenco regionale, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 n. 263 con cui è stato emanato il Regolamento recante "*Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27*", in vigore dall' 8 febbraio 2008.

CONSIDERATA la necessità di definire le competenze in ordine alle procedure amministrative connesse e di indicare le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Gestori, queste ultime in attesa dell'emanazione delle linee-guida di cui all'art.4 comma 1 del Regolamento citato;

DECRETA

Art. 1 I Gestori di scuole non paritarie della regione Emilia-Romagna in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis comma 4 del decreto legge 5 dicembre 2005 n.250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27, presenteranno richiesta di iscrizione al registro delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, con le modalità nel seguito indicate.

Art. 2 Le domande dovranno essere presentate, entro il termine perentorio del 31 marzo per l'anno scolastico che avvia il successivo 1° settembre, **in duplice copia** all'Ufficio Scolastico Provinciale nel cui territorio ha sede la scuola per cui si richiede l'iscrizione nel registro regionale. Non potranno essere accolte domande presentate oltre il termine indicato.



Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

- Art. 3 Alle domande dovrà essere allegata **in duplice copia** la documentazione prescritta dal Decreto 263/2007 richiamato in premessa. Con successive disposizioni del Dirigente dell'Uff. I di questa Direzione Generale saranno indicate le modalità di redazione delle richieste e l'indicazione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare.
- Art. 4 Ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 27/2006, le scuole non paritarie che saranno iscritte al Registro dell'Ufficio Scolastico Regionale non potranno rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali; non potranno assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e dovranno indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria.
- Art. 5 I procedimenti connessi all'accoglimento delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, come pure le azioni di vigilanza sul permanere dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione al Registro, sono delegati ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio. Al completamento dell'istruttoria procedimentale i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali trasmetteranno una copia della domanda e della documentazione ad essa allegata a questa Direzione Generale, accompagnandola con il proprio motivato parere in ordine all'accoglibilità o meno della richiesta.
- Art. 6 I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali che, nel corso della propria azione di vigilanza, riscontrino per una scuola il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito l'iscrizione al Registro, invieranno alla Direzione Generale motivata e documentata richiesta di cancellazione.
- Art. 7 Il rilascio dell'attestazione dell'iscrizione all'elenco delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, l'atto di diniego all'iscrizione o la cancellazione dal registro stesso, sono atti riservati alla firma del Direttore Generale. L'elenco delle scuole iscritte al Registro di cui trattasi sarà pubblicato e regolarmente aggiornato sul sito Internet della Direzione Generale in una apposita sezione.

Il Direttore Generale
Luigi Catalano



Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
della regione Emilia – Romagna
Loro Sedi

Al sito Internet della Direzione Generale

Al Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti
Roma